

# ATTENTION

## The Medical Profession

SURGICAL INSTRUMENTS  
DENTAL INSTRUMENTS  
SCIENTIFIC INSTRUMENTS  
PHARMACEUTICAL SPECIALITIES

Enquires from

**MR. LOUIS VELLA**

168-170, BRITANNIA STREET,  
VALETTA.

Dial 26219

representing:—

Messrs. Chas. F. Thackary Ltd., LEEDS.

The Amalgamated Dental Co., Ltd., LONDON.

Messrs. Glaxo Laboratories Ltd., Greenford, MIDDLESEX.

WATSON & SONS (Electro-Medical) Ltd., MIDDLESEX.

# “SCIENTIA”

Vol. XXVIII No. 3

1962

July-September

SUPERIORUM PERMISSU

## EDITORIAL

The views expressed in the Articles in “Scientia” are not necessarily those of the Editor.

A NEW CHARTER FOR THE SOVEREIGN MILITARY ORDER OF THE HOSPITALERS OF ST. JOHN OF JERUSALEM.

Last year we have published in “Scientia” Vol. XXVII (1961), pag. 98-102 the news of the happy agreement reached between the Sovereign Military Order of St. John of Jerusalem and the Holy See, and we have also published the Apostolic Letters of His Holiness Pope John XXIII, *Exigit Apostolicum officium*, of June 24th, Feast of St. John the Baptist, the Patron Saint of the Order of Malta (*Ibidem*, pag. 103-105), “in which after a short introduction about the right and the duty of the Pope to help and promote the welfare of religious institutions, He [Pope John XXIII] revokes the Carta Costituzionale approved by Pope XII as an experiment for three years (1), and orders that a new Carta Costituzionale be enacted and published” (*Ibidem*, pag. 100).

We are happy to publish in the current number of “Scientia” the text of this new Charter.

It would certainly be very interesting, under several points of view to compare the new Carta Costituzionale with

(1) The text of the *Carta Costituzionale* of 1956 and of the Apostolic Letters “*Praecipuam curam*” of the late Pope Pius XII together with our comments were published in “Scientia”, XXIII (1957), pages 3-45.

that enacted in 1956 and approved by Pope John XXIII. Space in this issue of "Scientia" does not allow such a publication, but we hope to do it in the next issue.

#### AN APOLOGY.

The publication of "Scientia" during the past two years has not been kept up-to-date in the issuing. We apologise to our subscribers and readers, many of whom both from Malta and abroad have enquired from us about the delay.

*The Sunday Times of Malta*, in its issue of January 26, 1964, in the *Roamer's Column*, while reviewing the last issue of "Melita Historica", passed on "Scientia" the following remark: "It is not necessary to repeat here the praise I have lavished in the past on previous issues of this deserving publication. Suffice it to say that together with "Scientia", whose patrons, incidentally, anxiously look forward to its next overdue issue, it is unique for standard attained and the protracted and conscientious research that obviously goes into the writing of each article".

While thanking all those who have shown interest in our review, we would like to assure them, that it was never our intention to stop our publication: the delay is due to many circumstances beyond our control; we promise them to do our level best in publishing the delayed numbers at the earliest possible date.

Valetta, 7th March, 1964.

(Sd.) S.M. ZARB, O. P.  
*Editor.*

## CARTA COSTITUZIONALE

DEL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI  
SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DETTO DI RODI,  
DETTO DI MALTA

Tit. I

L'ORDINE E SUA NATURA

art. 1

*Origine e natura dell'Ordine*

1. Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, sorto dal gruppo degli Ospitalarij dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze ad aggiungere ai suoi primitivi compiti assistenziali un'attività militare per la difesa degli stessi pellegrini e per quella della Terra Santa e della Civiltà Cristiana in Oriente, sovrano successivamente delle Isole di Rodi e poi di Malta, è un Ordine religioso laicale, militare, cavalleresco, tradizionalmente nobiliare.

2. L'Ordine è persona giuridica solennemente approvato dalla Santa Sede. Gode della qualità di soggetto di diritto internazionale.

3. L'organizzazione dell'Ordine nel territorio delle Nazioni, in cui, in virtù di suoi diritti o di Convenzioni internazionali, esso esercita la sua attività, comprende: Gran Priorati, Priorati e Sottopriorati. Inoltre, dai membri dell'Ordine possono essere costituite Associazioni Nazionali.

4. Nella presente Carta Costituzionale, l'Ordine è, per brevità, denominato "Ordine di Malta" o anche semplicemente "Ordine"; e con la denominazione di Codice si intende l'altro complesso di norme che disciplinano la vita e l'attività dell'Ordine.

## art. 2

## FINI DELL'ORDINE

1. L'Ordine ha come fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei suoi membri, il servizio alla Fede e alla Santa Sede e l'aiuto al prossimo, in conformità alle sue secolari tradizioni.

2. Fedele ai divini precetti ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, guidato dagli insegnamenti della Chiesa, l'Ordine afferma e diffonde le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercita le opere di misericordia, specialmente soccorrendo gli infermi, gli emigranti, i profughi e gli esiliati, l'infanzia abbandonata ed i poveri, curando la loro elevazione spirituale e rafforzando la loro fede in Dio, e zela le Missioni Cattoliche. In modo particolare, l'Ordine esercita l'assistenza alle vittime di calamità straordinarie e ai feriti di guerra.

3. Le formazioni ospedaliere dell'Ordine sono stabilite ed operano in conformità di convenzioni internazionali e accordi con i vari Stati, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno degli Stati medesimi.

## art. 3

## SOVRANITA' DELL'ORDINE

L'intima connessione esistente tra le due qualità di Ordine religioso e di Ordine sovrano non si oppone all'autonomia dell'Ordine stesso nell'esercizio della sua sovranità e delle prerogative ad essa inerenti come soggetto di diritto internazionale nei confronti degli Stati.

## art. 4

## POSIZIONE GIURIDICA DELL'ORDINE

1. La posizione dell'Ordine nei confronti della Santa Sede è definita dalla Sentenza del Tribunale Cardinalizio istituito dal Sommo Pontefice Pio XII con il Chirografo "Il

Sovrano Militare Ordine" del 10 dicembre 1951, pronunciata il 24 gennaio 1953.

2. Il Sommo Pontefice nomina come Suo Rappresentante presso l'Ordine un Cardinale di Santa Romana Chiesa, al quale viene conferito il titolo di "Cardinalis Patronus" e saranno concesse speciali facoltà con Breve Apostolico. Il "Cardinalis Patronus" ha il compito di promuovere gli interessi spirituale dell'Ordine e dei suoi membri e di tutelare i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine stesso.

3. La Santa Sede ha gradito una Rappresentanza diplomatica dell'Ordine.

## art. 5

## ESENZIONE DELL'ORDINE

Le persone religiose, le chiese e le case conventuali dell'Ordine sono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo a norma del Diritto Canonico e del Codice.

## art. 6

## FONTI DEL DIRITTO

1. Le diverse materie riguardanti la vita e le attività dell'Ordine sono disciplinate secondo le norme, lo spirito e le direttive della presente Carta Costituzionale, in un Codice approvato dalla Santa Sede.

2. Le disposizioni del Codice di Rohan restano in vigore come fonte suppletiva, in quanto applicabili e non contrarie alla presente Carta Costituzionale e al Codice.

## art. 7

## DIRITTI ACQUISITI, CONSUETUDINI E PRIVILEGI

Rimangono intatti i diritti acquisiti, le consuetudini, e i privilegi concessi o riconosciuti all'Ordine dai Sommi Pontefici, in quanto siano in vigore a norma del Diritto Canonico, della presente Carta Costituzionale e del Codice.

## Tit. II

## I MEMBRI DELL'ORDINE

## art. 8

## DIVERSE CLASSI DEI MEMBRI DELL'ORDINE

1. I Membri dell'Ordine sono divisi in tre classi:

A) Prima Classe : Cavalieri di Giustizia e Cappellani Conventuali, professi di voti religiosi;

B) Seconda Classe : Cavalieri di Obbedienza e Donati di Giustizia che pronunziano la promessa di cui all'art. 9, paragr. 2;

C) Terza Classe : Coloro che non emettono voti religiosi nè promessa, i quali sono suddivisi in sei ceti:

a) Cavalieri e Dame di Onore e Devozione;

b) Cappellani Conventuali "ad honorem";

c) Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione;

d) Cappellani Magistrali;

e) Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale;

f) Donati di Devozione.

2. I requisiti di idoneità e di nobiltà per le singole classi e ceti sono accertati mediante speciale processo a norma del Codice.

3. La presentazione delle "Prove" di nobiltà non costituisce un diritto ad essere ammessi nell'Ordine.

## art. 9

## DOVERI DEI MEMBRI DELL'ORDINE

1. I Cavalieri e i Cappellani appartenenti alla prima classe emettono la Professione dei voti di Obbedienza, Castità e Povertà a norma del Codice e così tendono alla perfezione evangelica. Essi sono religiosi a tutti gli effetti del Diritto Canonico e si attengono alle norme particolari che li riguardano; non sono obbligati alla vita in comune. E' necessario l'espresso consenso della Santa Sede affinchè la Professione solenne sia valida.

2. I membri della seconda classe, in virtù della promessa, si obbligano a tendere all' perfezione della vita cristiana conformemente ai doveri del proprio stato, secondo lo spirito dell'Ordine.

3. A tutti i membri dell'Ordine incombe l'obbligo di conformare esemplarmente la loro vita agli insegnamenti e alle leggi della Chiesa. A norma poi del Codice e dei Regolamenti, tutti sono tenuti a dedicare la loro attività al servizio dell'Ordine e, in modo particolare, all'assistenza ospedaliera e sociale.

## art. 10

## MEMBRI DELL'ORDINE "IN GREMIO RELIGIONIS"

1. I membri della prima e seconda classe, ove non esistano Gran Priorati, Priorati o Sottopriorati, sono accolti "in gremio religionis". Il Gran Maestro, del quale essi dipendono come da Superiore religioso, ha facoltà di aggregarli ad un determinato Gran Priorato, Priorato o Sottopriorato e dispone circa l'attività che essi devono svolgere ai fini dell'Ordine.

2. I membri della terza classe sono iscritti all'Associazione Nazionale del proprio Paese. Qualora questa non esista, sono aggregati ad una Istituzione dell'Ordine stesso secondo le disposizioni del Gran Maestro, a norma del Codice.

## art. 11

## CARICHE E UFFICI

1. Le cariche e gli uffici, direttamente connessi con la natura religiosa dell'Ordine, sono affidati a Cavalieri di voti solenni.

2. Se tra i professi di voti solenni avessero a mancare candidati idonei a tali cariche ed uffici, il Gran Maestro, previo il voto deliberativo del Sovrano Consiglio espresso in forma segreta e con la maggioranza dei due terzi, inoltra,

caso per caso, domanda di dispensa alla Santa Sede per poterli conferire a Cavalieri di voti semplici o, in mancanza anche di questi, a Cavalieri di Obbedienza.

## Tit. III

## GOVERNO DELL'ORDINE

## art. 12

## IL GRAN MAESTRO DELL'ORDINE

Il Gran Maestro è il Supremo Capo dell'Ordine. Ad esso spettano prerogative speciali ed onori sovrani secondo le norme in vigore.

## art. 13

## REQUISITI PER L'ELEZIONE A GRAN MAESTRO

1. Il Gran Maestro è eletto a vita dal Consiglio Compito di Stato tra i Cavalieri professi, che abbiano almeno 10 anni di voti solenni, se di età inferiore agli anni 50; per i Cavalieri professi che siano di età superiore ai 50 anni, ma che abbiano appartenuto all'Ordine da almeno 10 anni, sono sufficienti tre anni di voti solenni, salvo eventuale dispensa della Santa Sede.

2. Il Gran Maestro deve avere i requisiti nobiliari necessari per il ceto dei Cavalieri di Onore e Devozione.

3. In nessuno caso l'eletto può esercitare i suoi poteri prima di aver ottenuta l'approvazione del Sommo Pontefice.

## art. 14

## GIURAMENTO DEL GRAN MAESTRO

Dopo ricevuta l'approvazione del Sommo Pontefice, l'eletto alla dignità di Gran Maestro, prima di esercitare i suoi poteri, presta davanti al "Cardinalis Patronus", in solenne seduta del Consiglio Compito di Stato, il seguente giuramento:

"Io N. solennemente prometto e giuro per questo Sagramentissimo Legno della Croce e per i Santi Evangelii di Dio, di osservare la Costituzione, il Codice, la Regola e le lodevoli Consuetudini dell'Ordine nostro, e di reggere coscienziosamente i negozi dell'Ordine. Così mi aiuti Iddio, e se contraffarò s'intenda essere in pericolo di perpetua dannazione l'anima mia".

## art. 15

## POTERI DEL GRAN MAESTRO

1. In conformità con la presente Carta Costituzionale e con il Codice, il Gran Maestro, assistito dal Sovrano Consiglio provvede all'esercizio della suprema sua autorità, alla rappresentanza attiva e passiva, al conferimento delle cariche e degli uffici e al governo generale dell'Ordine.

2. Spetta in particolare al Gran Maestro, sempre a norma del Codice:

a) promulgare le disposizioni del governo supremo dell'Ordine;

b) ammettere nell'Ordine, con il voto deliberativo del Sovrano Consiglio, i membri delle tre classi;

c) ricevere "motu proprio" nella classe terza dell'Ordine;

d) amministrare con l'assistenza del Sovrano Consiglio i beni del Gran Magistero e Comun Tesoro e vigilare su tutti i beni dell'Ordine;

e) portare a conoscenza dell'Ordine, e ad esecuzione quando occorra, i Documenti della Santa Sede che riguardano l'Ordine stesso e informare la medesima Santa Sede sullo stato e le necessità dell'Ordine;

f) ratificare gli accordi internazionali.

## art. 16

## RINUNCIA DEL GRAN MAESTRO

Il Gran Maestro può presentare rinuncia dal suo uffi-

cio al Sovrano Consiglio, ma essa non ha effetto se non è accettata dal Sommo Pontefice.

## art. 17

## GOVERNO STRAORDINARIO DELL'ORDINE

1. In caso di impedimento permanente, rinuncia o morte del Gran Maestro, l'Ordine è retto da un Luogotenente Interinale nella persona del Gran Commendatore, il quale può compiere atti di ordinaria amministrazione a tenore del Codice, fino alla cessazione dell'impedimento del Gran Maestro o della vacanza dell'ufficio.

2. In caso di impedimento del Gran Commendatore o qualora tale carica sia affidata a un Cavaliere non professore di voti solenni, il Sovrano Consiglio elegge un Luogotenente Interinale nella persona di un Cavaliere di voti solenni, scelto fra coloro che appartengono al Sovrano Consiglio.

3. In caso di vacanza del Gran Maestro o di impedimento permanente del Gran Maestro e sia impossibile addvenire entro tre mesi all'elezione del successore, l'Ordine è retto da un Luogotenente di Gran Maestro con pieni poteri, eletto per un tempo limitato dal Consiglio Compito di Stato e confermato dal Sommo Pontefice.

1° Il Luogotenente di Gran Maestro è eletto fra i Cavalieri aventi i requisiti richiesti per l'elezione a Gran Maestro.

2° Prima di assumere il suo ufficio, il Luogotenente di Gran Maestro presta il giuramento di cui all'art. 14.

3° L'eventuale rinuncia del Luogotenente di Gran Maestro deve essere presentata al Sovrano Consiglio e accettata dal Sommo Pontefice.

## art. 18

## LE ALTE CARICHE DEL GRAN MAGISTERO

1. Sono Alte Cariche del Gran Magistero: il Gran Commendatore, il Gran Cancelliere, l'Ospedallere e il Rice-

vitore del Comun Tesoro. I titolari delle Alte Cariche sono eletti dal Capitolo Generale e le loro mansioni e attribuzioni sono determinate dal Codice.

2. L'eventuale sostituzione delle Alte Cariche del Gran Magistero è regolata dal Codice.

## art. 19

## IL PRELATO DELL'ORDINE

1. Il Prelato dell'Ordine è nominato dal Sommo Pontefice e coadiuva il Cardinale Patrono nell'esercizio della sua particolare missione presso l'Ordine.

2. Il Prelato è superiore ecclesiastico del Clero dell'Ordine e vigila affinché la vita religiosa e sacerdotale dei Cappellani e il loro apostolato si svolgano secondo la disciplina e lo spirito dell'Ordine, conformemente alla Carta Costituzionale e al Codice.

3. Il Prelato assiste il Gran Maestro nella cura della vita e dell'osservanza religiosa dei membri dell'Ordine e in tutto ciò che concerne il carattere spirituale delle sue opere.

4. Ad ogni sessione del Capitolo Generale, il Prelato è tenuto a presentare una relazione particolareggiata sullo stato spirituale dell'Ordine.

## art. 20

## IL SOVRANO CONSIGLIO

1. Il Sovrano Consiglio assiste il Gran Maestro nel governo dell'Ordine, in conformità alla Carta Costituzionale e al Codice.

2. Fanno parte del Sovrano Consiglio:

a) il Gran Maestro, o il Luogotenente, che lo presiede;

b) i titolari delle quattro Alte Cariche del Gran Magistero, quattro Consiglieri e due supplenti tutti eletti dal Capitolo Generale tra i professi. In mancanza di candidati idonei tra i professi, il Capitolo Generale, con la

maggioranza di due terzi dei voti, inoltra, caso per caso, domanda di dispensa alla Santa Sede.

3. I membri del Sovrano Consiglio, di cui al paragrafo 2 lettera b), rimangono in carica fino al prossimo Capitolo Generale ordinario e possono essere rieletti, ma non oltre un altro quinquennio consecutivo.

## art. 21

## IL CAPITOLO GENERALE

1. Il Capitolo Generale è il supremo consesso dell'Ordine ed è costituito dai rappresentanti delle sue diverse Classi. Esso viene convocato normalmente una volta ogni quinquennio, oppure quando il Gran Maestro, con il consenso del Sovrano Consiglio, lo ritiene opportuno, o su richiesta rivolta al Gran Maestro dalla maggioranza dei Gran Priorati, Priorati u Sottopriorati.

2. Fanno parte del Capitolo Generale:

- a) il Gran Maestro, o il Luogotenente, che lo presiede;
- b) gli altri membri del Sovrano Consiglio;
- c) il Prelato dell'Ordine;
- d) i Gran Priori e i Priori o un loro delegato Cavaliere professore;
- e) i Bali professi;
- f) due Cavalieri professi a ciò delegati da ciascun Gran Priorato o Priorato;
- g) i Reggenti dei Sottopriorati;
- h) i Rappresentanti delle diverse Associazioni Nazionali, a norma del Codice.

3. Il Capitolo Generale si riunisce allo scopo di procedere alle elezioni capitolari e di conoscere e trattare i più importanti problemi che interessano l'Ordine, quali lo stato spirituale e temporale del medesimo, il programma delle sue attività, i rapporti internazionali e le eventuali modifiche da apportare alla Carta Costituzionale o al Codice.

## art. 22

## IL CONSIGLIO COMPITO DI STATO

1. Il Consiglio Compito di Stato è l'assemblea dei Rappresentanti dei Gran Priorati, Priorati, Sottopriorati e Associazioni Nazionali; esso si riunisce al solo fine di eleggere il Capo dell'Ordine.

2. Hanno diritto di voto per l'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro:

- a) il Luogotenente di Gran Maestro o il Luogotenente Interinale;
- b) gli altri membri del Sovrano Consiglio, purchè professi;
- c) il Prelato dell'Ordine;
- d) i Gran Priori e i Priori, purchè professi;
- e) i Bali professi;
- f) due Cavalieri professi, espressamente a ciò delegati da ciascun Gran Priorato o Priorato;
- g) i Reggenti dei Sottopriorati, se professi;
- h) i Rappresentanti delle Associazioni Nazionali, a norma del Codice;
- i) altri Dignitari che abbiano diritto per speciali disposizioni, le quali potranno essere adottate dal Capitolo Generale con autorizzazione della Santa Sede.

3. I componenti il Consiglio Compito di Stato devono intervenire personalmente e non possono nominare rappresentanti o delegati o procuratori nè dare il voto per lettera.

## art. 23

## LA CONSULTA GIURIDICA

1. La Consulta giuridica è un organo tecnico consultivo collegiale dell'Ordine che deve essere interpellato su le questioni e i problemi giuridici di particolare importanza ed interesse dell'Ordine stesso.

2. La Consulta giuridica è composta di un Presidente,

di un Vice-Presidente, di un Segretario Generale e di quattro membri.

3. La Consulta giuridica è nominata dal Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio.

4. I membri della Consulta giuridica sono scelti tra i cultori delle scienze giuridiche, a preferenza Cavalieri dell'Ordine che abbiano particolare competenza nelle dottrine cattoliche e nel diritto interno ed internazionale.

5. I componenti la Consulta giuridica durano in carica tre anni e possono essere confermati di triennio in triennio.

## art. 24

## L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

1. Le cause di competenza del Foro Ecclesiastico sono sottoposte ai Tribunali Ecclesiastici ordinari a norma del Codice di Diritto Canonico.

2. Per la cause di competenza del Foro Laicale tra le persone fisiche e morali dell'Ordine, la funzione giurisdizionale è esercitata da Tribunali di Prima Istanza e da Tribunali di Appello.

3. Il Gran Maestro, con il voto deliberativo del Sovrano Consiglio, nomina i Presidenti, i Giudici, il Promotore di Giustizia e gli Ausiliari.

4. I membri dei Tribunali sono scelti fra i Cavalieri che siano particolarmente versati in giurisprudenza. Essi durano in carica tre anni; possono essere confermati di triennio in triennio.

5. L'Ordinamento giudiziario e la procedura dei Tribunali dell'Ordine sono regolati dal Codice.

6. Contro le sentenze dei Tribunali dell'Ordine per le cause del Foro Laicale si dà il ricorso alla Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano, che, in tal caso, per delega del Sovrano Ordine di Malta, esercita le funzioni di Tribunale Supremo.

## art. 25

## LA CAMERA DEI CONTI

1. La Camera del Conti vigila le entrate e le spese dell'Ordine a norma del Codice.

2. La Camera dei Conti è composta di un Presidente e di due Consiglieri effettivi e due supplenti.

3. I componenti la Camera dei Conti sono eletti dal Capitolo Generale. Essi sono scelti fra i Cavalieri versati nelle discipline giuridiche e in quelle economiche e contabili. Durano in carica per cinque esercizi finanziari e possono essere rieletti per un altro quinquennio consecutivo solo se raggiungono i due terzi dei voti.

## Tit. IV

## ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

## art. 26

## EREZIONE DEGLI ENTI DELL'ORDINE

1. L'erezione e l'approvazione dello Statuto di un Gran Priorato, Priorato, Sottopriorato o di una Associazione Nazionale spetta all'autorità del Gran Magistero.

2. Il titolo di Gran Priorato appartiene ad alcuni Priorati in virtù della consuetudine o di un decreto emanato dal Capitolo Generale.

3. Il Gran Maestro, previo il parere rispettivo dei Gran Priorati, Priorati, Sottopriorati o Associazioni Nazionali esistenti nella regione, procede all'erezione di nuovi enti con il voto deliberativo del Sovrano Consiglio e con il beneplacito della Santa Sede.

4. Uguale procedura è seguita per unire o dividere o sopprimere Gran Priorati, Priorati, Sottopriorati o Associazioni Nazionali.

## art. 27

## GOVERNO DEI GRAN PRIORATI E PRIORATI

1. Per l'erezione di un Gran Priorato o Priorato sono necessari almeno cinque Cavalieri professi.

2. I Gran Priori e Priori reggono la propria circoscrizione assistiti da un Consiglio ristretto e dal Capitolo, attenendosi al proprio Statuto e a norma del Codice.

3. Fanno parte del Capitolo Gran Priorale o Priorale tutti i Cavalieri e Cappellani professi del Gran Priorato o Priorato e, con voto solamente consultivo, alcuni rappresentanti dei Cavalieri di Obbedienza eletti dai Sottopriorati, a norma del Codice.

4. Il Gran Priore o Priore e i membri del Consiglio vengono eletti dai Cavalieri professi riuniti in Capitolo. Il Priore o Gran Priore eletto non può prendere possesso della carica se non dopo aver ricevuto la Bolla di conferma rilasciata dal Gran Maestro col voto deliberativo del Sovrano Consiglio e dopo aver prestato il giuramento prescritto.

5. La nomina del Gran Priore o Priore è devoluta al Gran Maestro con il Sovrano Consiglio, qualora non fosse possibile riunire i Capitolari entro il termine di tre mesi o a giudizio del Gran Maestro col Sovrano Consiglio l'elezione avvenuta fosse riconosciuta invalida, o non venisse confermata.

## art. 28

## DURATA IN CARICA DEI GRAN PRIORI O PRIORI

I Gran Priori, i Priori e i membri dei rispettivi Consigli rimangono in carica sei anni e sono rieleggibili per un sessennio consecutivo; per la rielezione al terzo sessennio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti, salva sempre la conferma del Gran Magistero a norma dell'articolo precedente.

## art. 29

## IL LUOGOTENENTE DEL GRAN PRIORE O PRIORE

1. Fermo quanto è prescritto nell'articolo 11, il Gran Priore o Priore, udito il Consiglio, può nominare un Luogotenente che lo sostituisca in tutto o in parte nelle sue funzioni, previa approvazione del Gran Maestro.

2. In caso di omissione da parte del Gran Priore o Priore, la nomina del Luogotenente è devoluta al Gran Maestro.

## art. 30

## REQUISITI PER LE CARICHE DEI GRAN PRIORATI O PRIORATI

Salve le disposizioni dell'articolo 11, i titolari delle maggiori cariche dei Gran Priorati o Priorati, secondo l'ordinamento dei rispettivi Statuti ed in particolare i Ricevitori, devono essere scelti tra i professi di voti solenni.

## art. 31

## IL VICARIO E IL PROCURATORE DI UN GRAN PRIORATO O PRIORATO

1. Il Gran Maestro, con il voto deliberativo del Sovrano Consiglio, per giuste e gravi cause può revocare un Gran Priore o Priore. La revoca ha effetto solo dopo l'approvazione della Santa Sede. In tale caso egli nomina un Cavaliere col titolo di Vicario, da lui scelto a norma dell'articolo 11.

2. Qualora, a norma del Diritto Canonico, non si possa procedere all'elezione del Gran Priore o Priore, il Vicario rimane in carica non oltre il seguente Capitolo Generale.

3. Nel caso in cui un Gran Priorato o Priorato sia impedito di funzionare, o per altre giuste e gravi cause, il Gran Maestro, col voto deliberativo del Sovrano Consiglio e previa autorizzazione della Santa Sede, può nominare un Procuratore, che rimane in carica fino al Capitolo Generale seguente.

## art. 32

## I SOTTOPRIORATI E LA NOMINA DEI REGGENTI

1. Per l'erezione di un Sottopriorato sono necessari almeno nove Cavalieri di Obbedienza.
2. Il Sottopriorato è retto da un Cavaliere professore con il titolo di Reggente, assistito da un Consiglio e dal Capitolo, in conformità al proprio Statuto e a norma del Codice.
3. Il Reggente e i Consiglieri sono eletti dal Capitolo a tenore degli articoli 11 e 27 paragr. 4.
4. Il Reggente e i Consiglieri durano in carica tre anni, e possono essere rieletti per due trienni consecutivi. Essi esercitano i loro poteri dopo ottenuta la conferma del Gran Maestro.

## art. 33

## LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'ORDINE

1. Le Associazioni Nazionali sono erette con Decreto Magistrale. I loro Statuti sono redatti, tenendo conto della legislazione interna degli Stati in cui hanno sede, e sono approvati dal Gran Maestro col Sovrano Consiglio.
2. Gli Statuti regolano le singole Associazioni Nazionali per quanto attiene al loro funzionamento, in rapporto all'Ordine stesso e con speciale riguardo ai Gran Priorati, Priorati e Sottopriorati che esistano nella stessa Nazione.
3. Il Gran Maestro col Sovrano Consiglio conferma la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Centrale dell'Associazione. La durata delle loro funzioni è determinata dallo Statuto dell'Associazione.

## art. 34

## LE DELEGAZIONI DELL'ORDINE

1. Il Gran Magistero, i Gran Priorati, i Priorati, i Sottopriorati e le Associazioni Nazionali possono istituire

delle Delegazioni con fini religiosi e caritativi propri dell'Ordine.

2. Le Delegazioni sono composte di nuclei di Cavalieri, Cappellani, Dame e Donati, riuniti intorno ad una Chiesa o Cappella. I loro ordinamenti sono stabiliti in conformità agli Statuti dei rispettivi Gran Priorati, Priorati, Sottopriorati e Associazioni Nazionali che le hanno costituite, a norma del Codice e di un Regolamento approvato dal Gran Maestro col consenso del Sovrano Consiglio.
3. Dirige la Delegazione un Cavaliere, possibilmente professore e di Obbedienza, con il titolo di Delegato, nominato per la prima volta dal rispettivo Superiore col suo Consiglio e successivamente eletto dai membri della Delegazione e confermato dal Superiore medesimo.
4. Il Delegato è assistito da un Consiglio composto di non più di cinque membri e di un Cappellano che cura la vita spirituale dei membri della Delegazione. Del Consiglio possono far parte due Dame.

## art. 35

## TESTO UFFICIALE DELLA CARTA COSTITUZIONALE

1. Il testo ufficiale della presente Carta Costituzionale è redatto in lingua italiana. Il Gran Maestro col Sovrano Consiglio può far redigere il testo ufficiale anche in altre lingue.
2. Il testo ufficiale, munito della firma del Capo dell'Ordine e del Gran Sigillo di Stato, è conservato nell'Archivio del Gran Magistero.